

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 10/2019

promosso contro

- **CRESPO Gabriele**, tessera n. 353177 - Cat. C, presso la soc. U.B. Pianezza del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- **U.B. PIANEZZA**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 30.10.2019 al Comitato Regionale Piemonte FIB la denuncia del Sig. Alesso Walter, Direttore della gara provinciale "Trofeo Indor" disputata il 27.10.2019 nell'impianto della Soc. Bocciofila Ferriera;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del sig. Crespo Gabriele, giocatore della soc. U.B. Pianezza ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato;
- che nel documento è stato denunciato il comportamento di Crespo Gabriele che durante la predetta competizione sportiva ha proferito reiterate offese verbali ai danni del Direttore di gara; quest'ultimo, in un primo momento ha ammonito l'atleta e poi, persistendo la condotta illecita, lo ha espulso;
- che dopo oltre un'ora dalla espulsione il giocatore, rimasto nella bocciofila, si è avvicinato al Direttore di gara e si è scusato;
- che la condotta del sig. Crespo realizza l'infrazione descritta all'art. 61 comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che punisce «*i comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara*» dei tesserati;
- che la soc. U.B. Pianezza è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento;
- che l'atteggiamento successivo del sig. Crespo deve essere premiato con l'applicazione di circostanza attenuante con applicazione della sanzione diminuita di un terzo;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,



- applica a **CRESPO Gabriele**, tessera n. 353177 giocatore di Cat. C. la sanzione della **SQUALIFICA DI GIORNI VENTI** (così conteggiata: sanzione di un mese a cui sono stati sottratti giorni dieci per la circostanza attenuante);

- applica alla **U.B. PIANEZZA** la sanzione della **MULTA DI EURO 100,00** (così calcolata: €. 150,00 di sanzione base a cui è sottratto l'importo di €. 50,00 per la attenuante).

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 23.11.2019

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Ereni

